



LEGGE 29 ottobre 1981, n. 82 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in
data 7 novembre 1981)

**Istituzione del referendum e della iniziativa legislativa
popolare.**

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1981.*

Art. 1

In esecuzione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1974 n. 59 sono
istituiti il referendum e l'iniziativa legislativa popolare quali
strumenti di esercizio in forma diretta della sovranità popolare.

TITOLO PRIMO Del referendum abrogativo

Art. 2

Sono sottoposti a referendum abrogativo le leggi, gli atti aventi
forza di legge o singole parti di essi:

- a) quando ne facciano richiesta almeno 350 elettori;
- b) quando ne facciano richiesta almeno cinque Giunte di Castello.

Non è ammesso il referendum abrogativo per la soppressione degli
organismi e poteri fondamentali dello Stato, di cui all'art. 3
della Legge 8 luglio 1974 n. 59, e per la soppressione dei
diritti fondamentali, di cui alla Legge 8 luglio 1974 n. 59, e
delle leggi o atti aventi forza di legge o parti di essi aventi

per contenuto specifico le materie delle imposte, tasse e tributi, l'approvazione dei Bilanci dello Stato, la ratifica dei trattati internazionali, la concessione di amnistia o indulto.

Art. 3

Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 25% (venticinqueper cento) dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di referendum.

Art. 4

Il referendum abrogativo di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), è richiesto con domanda scritta presentata alla Reggenza da almeno 15 elettori, che dal momento della presentazione della richiesta sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge come Comitato promotore del referendum.

La richiesta di referendum presentata dal Comitato promotore deve contenere l'esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a referendum; essa è redatta su carta legale, deve contenere le generalità complete di ogni firmatario e l'indicazione della lista elettorale in cui è iscritto.

La firma dei presentatori è autenticata da notaio, ovvero dall'Ufficiale di Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale.

Art. 5

Lo svolgimento del referendum abrogativo di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), è promosso da almeno cinque Giunte di Castello, con singola decisione adottata da ciascuna Giunta richiedente.

La richiesta va corredata dell'estratto autentico dei verbali delle sedute delle Giunte ed è sottoscritto da due delegati per ciascuna delle Giunte promotrici, che costituiscono il Comitato promotore del referendum.

Al referendum promosso dalle Giunte si applicano le norme contenute nel presente titolo, in quanto compatibili.

In particolare la Reggenza trasmette al Collegio di cui all'art. 7 della presente legge la richiesta di ammissibilità del referendum.

La Reggenza fissa la data di svolgimento del referendum promosso dalle Giunte di Castello, in caso di sua ammissibilità, con il decreto e le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 8 della presente legge.

Art. 6

Dal momento della presentazione, a norma del primo comma dell'art. 4, lettera a), della richiesta di referendum abrogativo, di cui è redatto apposito verbale a cura del Cancelliere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, decorrono i termini di cui all'art. 7 per la decisione di ammissibilità.

In caso di ammissibilità del referendum abrogativo, la Reggenza, con suo decreto non soggetto a ratifica e da promulgarsi nei tre

giorni successivi alla data della decisione, farà pubblicare il testo della proposta di referendum, le generalità dei componenti il Comitato promotore ed aprirà il termine di 60 giorni per la raccolta delle firme di elettori necessarie per lo svolgimento del referendum abrogativo.

A tal fine il Comitato promotore del referendum predispone appositi moduli dattiloscritti o a stampa sui quali è riprodotta la proposta da sottoporre a referendum.

Al fine della dichiarazione di autenticità delle firme, l'Ufficiale di Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme degli elettori da apporsi sui moduli ivi depositati e controfirmati da delegato del Comitato per il referendum, il quale potrà anche indicare notai di propria scelta.

Art. 7

Sulla ammissibilità del referendum in relazione al disposto dell'art. 2, secondo comma, decide inappellabilmente un Collegio giudicante convocato all'uopo della Reggenza nel termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum da parte del Comitato promotore, in udienza pubblica, in forma dibattibilmente, con diritto di rappresentanza a mezzo di avvocati a norma della Legge 31 ottobre 1968 n. 39, del Comitato promotore, dell'eventuale Comitato contrario, del Governo e delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Grande e Generale, i quali devono notificare al Collegio la loro volontà di intervento almeno il giorno precedente a quello fissato per la udienza.

Il Collegio di cui al comma precedente è formato: -
dal Giudice delle Appellazioni per le cause civili che lo
presiede; in sua assenza presiede il Magistrato piu' anziano;
- dal Giudice delle Appellazioni per le cause penali;
- dal Giudice penale di I grado;
- da tre membri esperti in diritto, nominati dal Consiglio Grande
e Generale per la durata della legislatura.

Non possono far parte del Collegio i componenti del Consiglio
Grande e Generale.

Il Collegio decide della ricusazione sollevata contro i propri
componenti.

La nomina dei tre membri avviene con la maggioranza dei due terzi
per le prime tre votazioni ed a maggioranza semplice nelle
successive, in ogni caso due membri devono essere designati dalla
maggioranza ed uno dalla minoranza.

Le votazioni possono svolgersi di seguito nella stessa seduta.

Il referendum è ammesso con decisione a maggioranza dei membri
del Collegio; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Se il Collegio di cui sopra non si riunisce o non adotta
decisioni nel termine di 10 giorni dalla data fissata dalla
Reggenza, ai sensi del primo comma, il referendum si considera
ammesso.

Art. 8

Scaduto il termine per la raccolta delle firme necessarie degli
elettori, o comunque al momento della presentazione delle firme
stesse, il Commissario della Legge entro e non oltre 10 giorni

verifica l'adempimento dell'avvenuta raccolta del numero minimo delle firme necessarie e della iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali, indi trasmette, con propria ordinanza, sollecitamente, gli atti alla Reggenza e al legale rappresentante del Comitato promotore.

Il legale rappresentante del Comitato promotore può impugnare con istanza scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordinanza, la decisione del Commissario della Legge innanzi al Giudice Penale di primo grado, che decide in via definitiva entro 10 giorni.

La Reggenza con proprio decreto non soggetto a ratifica:

- a) in caso di riscontro negativo del numero minimo di firme necessarie, dichiara la decadenza della richiesta di referendum;
- b) nel caso contrario, fissa la data di svolgimento del referendum, il quale si terrà in giorno di domenica compreso fra il sessantesimo e il novantesimo giorno dalla data del decreto reggenziale di indizione del referendum, salvo quanto previsto ai commi che seguono.

Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una tornata dedicata allo svolgimento di uno o più referendum abrogativi.

Nella stessa tornata sono raggruppati più referendum le cui richieste sono presentate nei termini utili.

Il referendum abrogativo non può svolgersi in coincidenza delle elezioni politiche o delle elezioni per il rinnovo di almeno cinque Giunte di Castello; la Reggenza fissa in tal caso il referendum nel periodo compreso fra il 180° e il 270° giorno

dallo svolgimento delle elezioni.

Art. 9

Anteriormente allo svolgimento del referendum è aperta la campagna elettorale la cui durata è fissata in giorni 15.

Sono ammessi alla campagna elettorale il Comitato promotore del referendum, l'eventuale Comitato contrario la cui domanda di costituzione deve essere notificata alla Reggenza corredata da almeno 15 firme di elettori; sono ammesse altresì le forze politiche presenti in Consiglio e le forze politiche che hanno presentato liste nelle elezioni politiche.

La propaganda elettorale è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, della Legge 14 luglio 1959 n. 26 e successive modifiche con le seguenti modificazioni e integrazioni:

- a) gli spazi per le affissioni sono riservati al Comitato promotore, al Comitato contrario ed alle forze politiche di cui al primo comma. E' previsto inoltre un ulteriore spazio per le affissioni di cittadini, associazioni, forze sociali che desiderano usufruirne;
- b) lo svolgimento dei comizi è riservato al Comitato promotore, al Comitato contrario, alle forze politiche di cui al primo comma.

Possono richiedere di svolgere comizi anche singoli cittadini, associazioni, forze sociali, utilizzando tuttavia orari e luoghi non richiesti dalle organizzazioni di cui sopra;

- c) è vietato il lancio di volantini.

Art. 10

Le votazioni nel referendum avvengono mediante scheda di Stato, avente le caratteristiche indicate nel modello adottato con decreto reggenziale, e riprodotte in modo chiaro ed inequivocabile la proposta sottoposta a referendum seguita dalle diciture SI - NO chiaramente differenziate.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum le schede relative saranno di diverso colore.

I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della Legge Elettorale 23 dicembre 1958, n. 36 e successive modifiche, fermo restando il diritto di rappresentanza di cui all'art. 26 della Legge Elettorale, oltre che per le forze politiche di cui all'art. 9, anche per il Comitato promotore del referendum stesso e per il Comitato contrario.

Art. 11

Concluse le operazioni di voto, e di scrutinio, pubblicato il risultato del referendum abrogativo, la Reggenza con proprio decreto è tenuta, in caso di approvazione della proposta di abrogazione da parte del corpo elettorale, a dichiarare abrogata la Legge o l'atto avente forza di legge o parte di essi con effetto dal momento della pubblicazione del decreto stesso, che dovrà avvenire non oltre tre giorni dallo svolgimento del referendum.

Tale decreto non è soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale ed è inserito con le procedure consuete nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti della Repubblica.

La proposta di referendum respinta dagli elettori non può essere

riproposta se non dopo tre anni dalla precedente.

Art. 12

Se la legge o l'atto avente forza di legge o parte di essi, per i quali è stato richiesto referendum abrogativo, sono abrogati o modificati dal Consiglio Grande e Generale prima dello svolgimento del referendum, in modo da accogliere nella sostanza le richieste del Comitato promotore del referendum, le procedure per lo svolgimento del referendum sono interrotte.

La dichiarazione d'interruzione è pronunciata con decreto reggenziale su conforme deliberazione del Collegio di cui all'art. 7.

TITOLO SECONDO Del referendum confermativo

Art. 13

Il referendum confermativo sospende la efficacia della legge per la quale ha luogo.

Il referendum confermativo di iniziativa popolare è ammesso solo per le leggi che riguardano gli organismi ed i poteri fondamentali dello Stato di cui all'art. 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59.

Il referendum confermativo può essere previsto dalle singole leggi riguardanti ogni materia, fatta eccezione per le leggi di modifica della Legge 8 luglio 1974 n. 59, e per altre leggi di garanzia e tutela dei diritti fondamentali del cittadino enunciati nella Legge 8 luglio 1974 n. 59, nonchè per le leggi riguardanti le materie fiscali, finanziaria, trattati internazionali, amnistia o indulto.

Art. 14

Il referendum confermativo di iniziativa popolare è instaurato dalla richiesta scritta presentata alla Reggenza prima dell'entrata in vigore della legge da almeno 15 elettori costituiti in Comitato promotore del referendum.

Nei successivi 30 giorni è consentita la raccolta delle firme di almeno 350 elettori secondo le procedure stabilite nel precedente

15

art. 6.

Il referendum confermativo previsto dalle singole leggi è espressamente stabilito in apposito articolo nel contesto della legge, approvato da almeno 31 Consiglieri.

15

A6

Art. 15

Il Collegio di cui all'art. 7, convocato dalla Reggenza, delibera sulla ammissibilità del referendum confermativo di iniziativa popolare entro e non oltre 15 gironi dalla presentazione alla Reggenza della richiesta di referendum da parte del Comitato promotore.

In caso di mancata deliberazione nei termini di legge sopra stabiliti, si fa senz'altro'altro luogo a referendum confermativo.

Il referendum confermativo previsto dalle singole leggi non è sottoposto a giudizio di ammissibilità.

15

A6

Art. 16

Al Commissario della Legge compete accertare il requisito di almeno 350 firme di elettori sui moduli di richiesta di referendum confermativo nelle forme stabilite al primo comma dell'art. 8.

E' ammesso il gravame di cui al secondo comma dello stesso art. 8.

15

A6

Art. 17

La Reggenza in caso di ammissibilità del referendum confermativo e nel caso di referendum previsto dalla singola legge, fissa con proprio decreto la data di svolgimento del referendum da tenersi in un giorno di domenica compreso fra il sessantesimo e il novantesimo giorno dalla data del decreto di indizione del referendum stesso.

La campagna elettorale e le modalità di svolgimento delle votazioni sono quelle previste per lo svolgimento del referendum abrogativo.

15

A6

Art. 18

La legge sottoposta a referendum confermativo entra in vigore se la maggioranza dei voti validi non è contraria ovvero se almeno il 25% degli iscritti alle liste elettorali non esprime voto contrario alla legge.

15

A6

Art. 19

La Reggenza, preso atto del risultato definitivo del referendum confermativo, con proprio decreto dichiara valida ed efficace la legge sottoposta a referendum nel caso di risultato favorevole alla sua entrata in vigore, dichiara invece la decadenza della legge in caso di risultato contrario alla sua entrata in vigore. Tale decreto non è soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale ed è inserito con le procedure consuete nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

15

A6

Art. 20

Gli oneri finanziari per lo svolgimento del referendum sono a carico dello Stato.

Per ogni referendum è previsto un contributo al Comitato promotore ed al Comitato contrario per spese elettorali documentate e comunque non oltre lire 5.000.000 per ciascun Comitato.

TITOLO TERZO Della iniziativa legislativa popolare

Art. 21

Al corpo elettorale è riconosciuta la facoltà di presentare al Consiglio Grande e Generale, e per esso alla Reggenza, progetti di legge redatti in articoli e corredati di relazione illustrativa e indicati la copertura di spesa.

Ciascun progetto deve essere accompagnato da almeno 60 firme di elettori.

Art. 22

Ai progetti di legge di iniziativa popolare è assicurato lo stesso procedimento di discussione in seno al Consiglio Grande e Generale di quelli di iniziativa consiliare, a norma del vigente regolamento del Consiglio Grande e Generale.

TITOLO QUARTO Norma transitoria - Disposizioni finali

Art. 23

Il Consiglio Grande e Generale, convocato nella prima seduta successiva all'entrata in vigore della presente legge, è chiamato alla nomina dei tre membri elettivi del Collegio di cui all'art. 7, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1981.

Art. 24

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 novembre 1981/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva